

COMUNE DI GIUSTENICE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI GIUSTENICE

01. IL COMUNE DI GIUSTENICE E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SU CUI E' INSEDIATA LA COMUNITA' SI ESTENDE PER KMQ. 17,140 E CONFINA CON I COMUNI DI PIETRA LIGURE, LOANO, BARDINETO, MAGLIOLO, TOVO S. GIACOMO.

02. GLI ORGANI COMUNALI ESERCITANO NORMALMENTE LE LORO FUNZIONI NELLA SEDE DEL COMUNE. CAPOLUOGO DEL COMUNE E' L' ABITATO IN CUI SI TROVA LA SEDE COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA' E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRAMMA CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI, DI GEMELLAGGIO, DI OSPITALITA' E DI COLLABORAZIONE CON ALTRE COMUNITA' ITALIANE OD ESTERE.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE - STORICO - ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE E TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI - DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE. PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 63 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI E DA VALUTARE DI VOLTA IN VOLTA.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. PUO' REALIZZARE PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PUO' PREVEDERE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA

RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRODOTTI LOCALI TRADIZIONALI, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO.

03. PUO' SVILUPPARE LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI, SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI E LE NORME IGIENICO-SANITARIE IN VIGORE PRESSO L'ENTE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, QUALORA RITENUTO NECESSARIO, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE - DECENTRAMENTO - COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, PUO' ADOTTARE IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI O ALTRI ENTI INTERESSATI.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI PARTECIPAZIONE AD AZIENDA SPECIALE, CONSORZI O SOCIETA',

ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;

F) A MEZZO DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI O LA COMUNITA' MONTANA INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO, AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

ART. 12

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE, NEI TERMINI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 13

SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO - LA GIUNTA - IL SINDACO

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 14

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE DEL CONSIGLIO CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 15

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO SENZA ONERE ALCUNO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAI RESPONSABILI DEL SERVIZIO.
03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO E SECONDO LE NORME DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 16

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.
02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.
02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA; LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
03. PRESIEDE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 18

GRUPPI CONSIGLIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSIGLIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 20

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. NEGLI ATTI FONDAMENTALI NON POSSONO ESSERE RICOMPRESSE DETERMINAZIONI DI CARATTERE ATTUATIVO E DI DETTAGLIO E GLI STESSI DEVONO

CORRISPONDERE ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO PER CONTENUTI NON GIA' PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI E CHE NON SIANO DI MERA ESECUZIONE E NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI.

05. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI CHIAMATI A RAPPRESENTARLO IN ORGANISMI DI QUALSIASI NATURA.

ART. 21

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 25 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON

DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 22

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SEDUTE CONVOCATE DAL SINDACO, CHE FORMULA ANCHE L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONVOCAZIONE, FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ED ALLA PRESIDENZA DEI LAVORI, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 23

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 27

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 28

COMMISSIONI CONSIGLIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE GARANTENDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ALTRI ASSESSORI OGNIQUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO. ALLE COMMISSIONI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 30

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA

TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 31

ELEZIONI E PREROGATIVE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DELLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, PRIMA DELLA ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 32

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

ART. 33

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO ED IL VICE-SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI VICE-SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO;

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA

DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 E 39 , COMMA 01 , LETT. B), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 34

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLE GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 35

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONE

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 36

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 37

DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA F, LETT.

B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI

APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 38

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) LA DECADENZA O LA REVOCA SONO REGOLATI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

ART. 39

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE-SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 40

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORDINE ESECUTIVO DEL COMUNE. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE

O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI DI INDIRIZZO CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLA STATUTO E DAI REGOLAMENTI. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 41

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DEL SINDACO E NELLE ALTRE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, DEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 42

SINDACO - FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 43

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
 - B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
 - C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
 - D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI CONSULTIVI;
 - E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
 - G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
 - L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
 - M) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
 - N) HA LA FACOLTA' DI DELEGA;
 - O) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
 - P) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
 - Q) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLE COMPETENZE DEL COMUNE;
 - R) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
 - S) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - T) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E

DALLE LEGGI;

U) STIPULA CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

ART. 44

VICE-SINDACO

01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 45

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 46

ISTANZE - INTERROGAZIONI - PETIZIONI

01. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E I CITTADINI ANCHE IN FORMA COLLETTIVA, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONI SU DETERMINATI COMPORTAMENTI O ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, NONCHE' ISTANZE PER RICHIEDERE L'EMANAZIONE

DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO E PETIZIONI PER ATTIVARE INIZIATIVA SU QUESTIONI DI INTERESSE DELLA COMUNITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' DISCIPLINARE I TEMPI E LE FORME DI PROPOSIZIONE E DI RISPOSTA, ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' ED OGNI ALTRO CRITERIO, MODALITA' E PROCEDURA PER RENDERE EFFETTIVE TALI FACOLTA' DEI CITTADINI.

ART. 47

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA

LEGGI STATALI E REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO STATE GIA' OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL QUINDICI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO, I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 48

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 49

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO, O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI OD AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE, OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 50

DIRITTI DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI AI LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 51

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 52

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO CRITERI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 39 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 53

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 54

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESAMINA I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SPETTANO LE ATTRIBUZIONI CHE LA LEGGE CONFERISCE E LA FORMULAZIONE DEI PARERI COME PREVISTO DALL' ARTT.

53 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 55

ENTI - AZIENDE - ISTITUZIONI - SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA OD AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 56

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALL` ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 55 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL`ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL`ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.
03. IL DIRETTORE SARA' IL SEGRETARIO COMUNALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL`ORGANICO COMUNALE.
04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L`ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL`ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 57

VIGILANZA - CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L`ESAME E L`APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L`ATTIVITA'.
02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.
03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL`ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DEGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL`ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELL`ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 58

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 51 , COMMA 11 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

ART. 59

FORME COLLABORATIVE - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L`ATTIVITA' DELL`ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA

AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE
ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 60

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 61

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 60 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 62

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

- B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
- C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 63

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. I TERRENI SOGGETTI AD USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.
03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 64

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 06 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 65

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. IL COMUNE PROVVEDE AL FINANZIAMENTO DELLA PROPRIA GESTIONE MEDIANTE LE ENTRATE PROVENIENTI DALLE CONTRIBUTIONI ERARIALI E REGIONALI, DALLE PROPRIE RISORSE DERIVANTI DALLE RENDITE DEI BENI E DAI PROVENTI DEI SERVIZI NONCHE' DALLE IMPOSTE COMUNALI.
02. LE RELATIVE TASSE E DIRITTI DEBONO ESSERE FISSATI IN CORRELAZIONE CON I PRIORITARI TRASFERIMENTI ERARIALI.
03. AI RIMANENTI SERVIZI PUBBLICI, CONSIDERATI INTEGRATIVI A QUELLI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA', SI PROVVEDE NEI LIMITI DELLA LORO REDDITIVITA' SENZA AGGRAVI PER LA GENERALITA' DEI CITTADINI.

ART. 66

POTESTA' IMPOSITIVA

01. IL COMUNE PUO' ESERCITARE UNA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NELL'AMBITO E CON IL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLE NORME CONCERNENTI LA FINANZA PUBBLICA.

ART. 67

PRINCIPI DI SPESA

01. LA DELIBERAZIONE DI OGNI PROVVEDIMENTO O ATTO CHE COMPORTI SPESA, DEVE ESSERE CORREDATA DI UN' ANALISI DI COSTI, COMPRESI QUELLI DELLA SPECIFICA GESTIONE. E' PRIORITARIO IMPEGNO DEL COMUNE, LA RIDUZIONE DELLE SPESE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, LA EFFICIENZA DELLA GESTIONE E L'OTTIMAZIONE DELL'IMPEGNO DEL PERSONALE.
02. IL COMUNE AFFERMA E FA PROPRIO IL PRINCIPIO DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DI GESTIONE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO COSTI-BENEFICI CHE DEVE ISPIRARE OGNI ASPETTO DELL'ATTIVITA'.

ART. 68

TARIFFE

01. IL COMUNE STABILISCE LE TARIFFE DA PORRE A CARICO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI PUBBLICI ESERCITATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE MEDIANTE AZIENDE SPECIALI O ISTITUZIONI.
02. NON E' CONSENTITO PROVVEDERE A SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI GRATUITA' O A COSTO INFERIORE A QUELLO DELLA PRESTAZIONE SE NON SI SIA PRIMA GARANTITA LA NECESSARIA RISORSA FINANZIARIA COMPENSATIVA DA PARTE DELLO STATO O DELLA REGIONE CHE NE ABBIANO IMPOSTO L'OBBLIGO PER LEGGE.

ART. 69

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 70

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 39 COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO.
03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI IN CONSIGLIO COMUNALE INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 71

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' TENUTO A VERIFICARE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI

DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, IL PREDETTO SEGRETARIO COMUNALE PREDISPONE APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

ART. 72

REVISORI DEL CONTO

01. I REVISORI DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEVONO POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, I REVISORI AVRANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE LORO COMPETENZE.

ART. 73

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' DISPORRE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE RAPPRESENTERA', AL CONSIGLIO COMUNALE, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA".

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI DI COMPETENZA E DI CASSA.

TITOLO 06

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 74

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI E I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL' AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 75

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E ALLA GIUNTA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE, DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

ART. 76

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

03. ENTRO VENTIQUATTRO MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.

REVISIONE ED ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

ART. 77

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.
02. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI OGNI VOLTA CHE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE FOSSERO IN CONTRASTO CON LE NORME ESISTENTI.
03. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.
04. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA, SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.